

Torino, 29 gennaio 2003

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
NON ISCRITTI AL SINDACATO

Loro indirizzi

Cari colleghi

Il momento che stiamo vivendo come professionisti ci vede al centro di una nuova e più viva attenzione, soprattutto riguardo la nostra funzione prescrittiva. Ciò, se da una parte rivaluta il nostro ruolo e la nostra centralità nel sistema sanitario nazionale, dall'altra rappresenta per noi una continua preoccupazione rispetto alle sanzioni previste per le prescrizioni non conformi alle norme derivanti dalle "note C.U.F."

Tali prescrizioni non conformi sono valutate, come saprai, da specifiche commissioni distrettuali per l'appropriatezza prescrittiva, in cui sono presenti, a tutela della categoria, anche rappresentanti dei medici di famiglia.

In tali commissioni i nostri rappresentanti stanno svolgendo un grosso lavoro di scrematura sulle contestazioni della ASL sanando quelle irregolarità formali, chiaramente corrette nella sostanza ed evitando che ai colleghi giungano montagne di ricette da giustificare.

Parallelamente a questo lavoro capillare, abbiamo intrapreso, come potrai vedere dagli allegati alla circolare, alcune iniziative, anche in campo ordinistico, per poter avviare il problema, una volta per tutte, ad una soluzione che veda una corresponsabilizzazione di tutte le categorie che intervengono nel processo prescrittivo **IN MODO TALE CHE IL MEDICO DI FAMIGLIA NON SIA COSTRETTO A PAGARE PER TUTTI!**

In tale campo, stanno emergendo, però, alcuni gravi problemi di varia natura, che rischiano, ancora una volta, di incidere negativamente sul nostro lavoro.

La FIMMG a tal proposito ha affrontato i diversi problemi sul tappeto relativi a pressione per prescrizioni improprie, riferimenti di legge sul rispetto delle note cuf da parte di tutte le categorie mediche, prescrizione impropria di finasteride, utilizzo improprio del codice di esenzione per patologie, ecc..

In una circolare inviata agli iscritti la FIMMG ha fornito le prime informazioni corredate di consigli per la tutela del medico di famiglia.

In una lettera al Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Torino, che troverai allegata alla presente, la Segreteria provinciale della FIMMG ha espresso l'urgenza di una azione ordinistica volta a chiarire ed avviare a soluzione il problema relativo alla prescrizione di farmaci in accordo con le note cuf e le indicazioni riportate in scheda tecnica.

Sperando di averti fatto cosa gradita ti inviamo i più cordiali saluti.

Torino, 29 gennaio 2003
Prot.18/2003

Al Dott. Amedeo Bianco
Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Torino
e p.c. Dott. Giacomo Milillo
Vice Presidente
e p.c. Dott. Mario Nejrotti
Segretario

Loro indirizzi

Caro Presidente,

come Tu avrai avuto modo di apprezzare in questi preziosi anni di collaborazione, la FIMMG ha sempre cercato, nel contesto ordinistico, di essere parte attiva non soltanto nel farsi portavoce della categoria che rappresenta ma anche di favorire al massimo il dialogo costruttivo e collegiale tra tutte le diverse componenti professionali dell'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino.

Ritengo pertanto doveroso intervenire, su dinamiche che potrebbero, nell'immediato futuro, costituire una minaccia a tale simbiosi professionale che la FIMMG ritiene essenziale per lo sviluppo di tutta la professione medica. Come saprai il medico di famiglia è oggi oberato da innumerevoli carichi burocratici che rischiano di ridurre la sua primaria attività di comunicazione e di ascolto verso il paziente.

In particolare finisce per gravare sul Medico di famiglia la responsabilizzazione sulle "cosiddette Note c.u.f. (commissione unica del farmaco)"; esse costituiscono una guida di coerenza prescrittiva valida per legge in tutto il territorio nazionale e per tutte le categorie mediche, ma che si risolve in pratica in sanzioni pecuniarie solo per il Medico di famiglia che prescrive su ricettario del SSN in modo improprio rispetto a quanto stabilito dalle note stesse.

A tale proposito il D.L. del 19 Giugno 1999, n. 229, all'articolo 15-decies, stabilisce, tra l'altro, che " i medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del S.S.N., pubbliche o accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il predetto obbligo si estende anche a medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici a carico del Servizio sanitario nazionale....."

Inoltre l'articolo prevede conseguenze, in caso di infrazione, anche per i medici di cui sopra che prescrivano medicinali a carico dello stesso S.S.N., senza osservare le condizioni e le limitazioni previste dalle "note c.u.f."

A tutto ciò si aggiunge un ulteriore problema che vede in alcuni casi, per ora limitati, la prescrizione specialistica di farmaci per patologie diverse da quelle che costituiscono l'indicazione della loro prescrivibilità, riportata dalla scheda tecnica del farmaco. Anche in tali casi la loro prescrizione su ricettario del SSN è punita con le stesse sanzioni pecuniarie relative alle inadempienze sulle note c.u.f.

Concorderai con me inoltre nel giudicare come possibile turbativa del rapporto di fiducia tra medico e paziente nei casi, sia pure non frequentissimi, in cui si generi l'aspettativa da parte di quest'ultimo di un farmaco prescritto dallo specialista che non è, però, concedibile attraverso la prescrizione del Medico di Famiglia, su ricettario del SSN in quanto non rispettoso delle note c.u.f. o della scheda tecnica del farmaco.

Tale aspettativa, che talvolta assume carattere di "pretesa", è ancor più pericolosa se il primo prescrittore non informa il paziente del fatto che il farmaco non potrà essere prescritto dal suo medico di famiglia su ricettario del SSN.

Di fatto, i colleghi ci segnalano che molti farmaci compresi nelle "note c.u.f." vengono prescritti in dimissione ospedaliera o a seguito di prestazione specialistica in presidi pubblici, senza alcuna indicazione di cui all'art. 15-decies, sopra citato.

Il problema si acuisce ulteriormente quando, a detta del paziente, il primo prescrittore gli raccomanda di chiedere al suo medico di famiglia la conferma della prescrizione su ricettario SSN.

Da qualche tempo alcuni colleghi della nostra categoria si lamentano della pressione impropria che ricevono, in tal senso, da alcuni pazienti i quali, a loro dire, avrebbero ottenuto dal medico specialista, anche operante in struttura pubblica, l'assicurazione di prescrivibilità del farmaco.

Ultimamente tale assicurazione, salvo attendibilità dei pazienti in questione, ha assunto, in taluni casi, forma, a mio parere non corretta dal punto di vista deontologico, quale l'invio al medico curante da parte del medico specialista, di copia di illustrazione scientifica consegnata al paziente con preghiera di presentazione al proprio curante per ottenere la prescrizione su ricettario del SSN.

E' questo il caso segnalatomi da una collega operante in un piccolo centro della nostra provincia, alla quale una paziente ha chiesto ripetutamente la prescrizione di un farmaco a base di finasteride (che non prevede la prescrivibilità appunto ad individui di sesso femminile) per terapia di irsutismo. In questo caso il medico specialista le aveva raccomandato, a suo dire, di chiedere al Medico di famiglia la prescrizione su ricettario del Sistema Sanitario Nazionale accompagnando la propria raccomandazione con la copia di una pubblicazione scientifica attestante l'appropriatezza della prescrizione.

Comprenderai dunque la mia preoccupazione per la denuncia di queste forme di pressione sul Medico di famiglia il quale può andare incontro, in tali casi, alla perdita della fiducia del paziente e quindi alla possibile revoca e d'altra parte rischia, sia pure in piena coscienza di professionista, di versare di tasca propria cifre tutt'altro che trascurabili.

Insomma il Medico di famiglia rischia di pagare per tutta una serie di prescrizioni suggerite da altri; si giunge così all'assurdo di pagare per lavorare. Considerando che anche le altre categorie mediche dovrebbero essere a conoscenza dei criteri di prescrivibilità inerenti sia le note c.u.f., sia l'obbligo di rispettare le indicazioni di un farmaco, così come riportato in scheda tecnica, ritengo assai opportuno che il problema vada seriamente discusso e approfondito in sede ordinistica.

Ciò a mio parere potrebbe servire ad evitare assai probabili contenziosi sul piano deontologico che potrebbero nascere tra colleghi appartenenti a diverse categorie, minando così quella indispensabile corralità professionale che tutti noi auspichiamo e difendiamo quotidianamente.

Restano infatti intatte la disponibilità e la fiducia dei medici che la FIMMG rappresenta, nei confronti di tutti i colleghi appartenenti ad altre categorie sanitarie.

Ti richiedo quindi cortesemente ma urgentemente un intervento autorevole in quanto Presidente dell'Ordine di Torino, dichiarando ovviamente la disponibilità della FIMMG per ogni possibile collaborazione in tal senso.

Ti ringrazio per l'attenzione e per quanto potrai fare e ti porgo i miei più cordiali e collegiali saluti.

Il Segretario Provinciale FIMMG Torino
Dott. Mario Costa